

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

Comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio, Chiusanico

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI MERCATI, DEI POSTEGGI ISOLATI E DELLE FIERE

*Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 72 del 30/10/2008 -
esecutivo dal 27/11/2008*

Modificato con delibera Consiglio Unione n. 30 del 25/06/2018

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE

1. I mercati e i singoli posteggi isolati sono gestiti direttamente dall'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio in applicazione di quanto contenuto nella Legge Regionale Ligure 2 gennaio 2007, n. 1 e nel presente regolamento.
2. L'organizzazione e la gestione amministrativa dei mercati e posteggi singoli isolati è affidata all'Ufficio Commercio mentre la sorveglianza è affidata al Comando Polizia Municipale. Entrambi vi provvedono in conformità alle norme sopra citate nonché alle altre disposizioni emanate dall'autorità competente in esecuzione di Leggi particolari attinenti sicurezza pubblica, polizia stradale, sicurezza alimentare.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:
 - a. per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
 - d. per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e. per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f. per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g. per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - h. per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- i. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k. per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati;
- l. per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune.

TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE

ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale del Comune di Andora si svolge nella giornata di lunedì in Piazza Nassiriya e Via Cavour.
2. Qualora detta giornata coincida con una festività infrasettimanale, su richiesta degli operatori, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale e l'Amministrazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare lo svolgimento del mercato nella giornata immediatamente precedente o successiva, dandone comunicazione al pubblico.
3. Non si effettuano, comunque, edizioni del mercato in coincidenza con il 25 dicembre ed il 1° gennaio.
4. Il mercato settimanale del lunedì viene diviso nelle seguenti zone:
 - area destinata ai commercianti su aree pubbliche;
 - area riservata agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti.
5. La zona riservata ai commercianti su aree pubbliche viene suddivisa nei seguenti settori merceologici:
 - a) alimentari
 - b) non alimentari.

ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Fase preliminare – migliorie

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Responsabile del Servizio procede all'approvazione della graduatoria di anzianità dei titolari di posteggio, aggiornata con le presenze sino al 31 dicembre dell'anno precedente, individuando altresì i posteggi resisi definitivamente vacanti.
La Giunta dell'Unione – su proposta del Responsabile del Servizio Commercio e sentito il Comandante della Polizia Municipale e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale – valuta se sottoporre al Consiglio la soppressione dei posteggi vacanti.
2. Con lo stesso atto, il Responsabile del Servizio approva con propria determinazione un bando di concorso riservato ai concessionari del mercato che intendono migliorare la propria posizione mediante concessione di uno dei posteggi resisi vacanti.
3. Al bando deve essere allegato fac-simile di domanda con l'indicazione degli eventuali allegati.
4. Detto bando è affisso esclusivamente all'Albo Pretorio Comunale per almeno 10 giorni consecutivi e consegnato a ciascun concessionario di posteggio, il quale ha

almeno 10 giorni di tempo dalla scadenza della pubblicazione del bando per presentare istanza di concessione, per miglìoria, di uno dei posteggi resisi vacanti.

5. Entro il 1° Marzo di ciascun anno il Responsabile del Servizio Commercio predispone la graduatoria delle domande pervenute, redatta sulla base della graduatoria approvata con le modalità di cui al comma 1. A parità di presenze, deve tenere conto dell'anzianità complessiva maturata dal richiedente risultante dal Registro delle Imprese (ex registro Ditte).
6. Entro i successivi 15 giorni tutti i concessionari di posteggio che hanno presentato istanza di miglìoria sono chiamati a scegliere, in ordine di graduatoria, il nuovo posteggio tra quelli resisi vacanti. I posteggi lasciati liberi dai concessionari che hanno usufruito della miglìoria, sono riassegnati – senza necessità di ulteriori formalità e sulla base delle indicazioni dei concessionari stessi – sempre in ordine di graduatoria, agli altri concessionari che hanno presentato istanza di miglìoria.
7. Ai vincitori del bando devono essere modificate sia la concessione che l'autorizzazione con l'indicazione del nuovo posteggio, mantenendo invariata la data di scadenza della concessione.
8. Il rilascio dei titoli autorizzativi è comunque subordinato alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU.

Fase definitiva – assegnazione posteggi resisi vacanti

1. Terminata la graduatoria di coloro che hanno presentato istanza di miglìoria, il Responsabile del Servizio Commercio, entro il 31 Marzo di ciascun anno, predispone un apposito bando, emanato con propria determinazione, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza
 - i termini di presentazione dell'istanza
 - l'indicazione dell'autorizzazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla quale fare riferimento rispetto alla valutazione delle presenze
 - l'obbligo di scelta del posteggio, qualora a favore dello stesso richiedente siano accolte più istanze.
2. Il bando deve essere pubblicato per 45 (quarantacinque) giorni all'Albo Pretorio, e contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito internet del Comune e trasmesso per conoscenza alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale .
3. Le domande devono essere redatte conformemente al fac-simile allegato al bando e devono essere inviate all'Ufficio commercio con raccomandata a.r. oppure pec entro il termine di scadenza indicato nel bando.

4. Le domande carenti di uno dei seguenti requisiti essenziali, dichiarati sotto responsabilità personale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sono dichiarate inammissibili:

per le ditte individuali:

- dati anagrafici completi
- codice fiscale
- nazionalità
- in caso di iscrizione: anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581

per le società:

- esatta ragione sociale
- sede della società
- dati anagrafici del legale rappresentante
- codice fiscale
- anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581

per entrambi:

- possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1
- limitatamente al settore alimentare: il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

5. Il Responsabile del Servizio Commercio predispone apposita graduatoria delle domande pervenute, redatta tenendo conto del maggior numero di presenze, anche occasionali, maturate nel mercato relativamente all'autorizzazione/scia indicata dal richiedente. A parità di presenze, deve tenere conto dell'anzianità complessiva maturata dal richiedente – anche in modo discontinuo - rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta dal Registro delle Imprese (ex registro Ditte). Qualora risultino ancora domande a pari punteggio, assegna il posto al richiedente con l'età anagrafica più elevata.
6. Non è consentito cumulare le presenze maturate con autorizzazioni/scia diverse da quella indicata nella domanda.
7. Il Responsabile del Servizio comunica ai partecipanti alla selezione con lettera raccomandata a.r. oppure pec, o in forme equivalenti, l'avvio del procedimento di ammissione o meno alla graduatoria e di controllo sulle dichiarazioni rese.
8. Successivamente stila la graduatoria ed effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti presunti vincitori e da un pari numero di soggetti che seguono immediatamente i vincitori.
9. Qualora dal controllo emergano condizioni tali per le quali non è possibile rilasciare la concessione ai soggetti risultanti vincitori dalla graduatoria, il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, comunica loro l'esclusione dall'assegnazione.

10. Entro i 60 giorni dalla chiusura del bando, il Responsabile del Servizio approva con propria determina le risultanze del bando stesso, comprensive dell'elenco delle domande pervenute, l'elenco di coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria con i punteggi assegnati a ciascuno e l'elenco degli esclusi con la motivazione sintetica dell'esclusione.
11. Per ciascuna procedura concorsuale può essere assegnato soltanto un posteggio per ciascun soggetto richiedente.
12. La determinazione di approvazione della graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio per dieci giorni. Tale pubblicazione ha scopo divulgativo ed è sostitutiva della comunicazione individuale ai partecipanti sull'esito della procedura concorsuale. Da tale data, inoltre, decorrono i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali o straordinari.
13. Il richiedente nei cui confronti risultino accolte più istanze, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di accoglimento delle domande, è tenuto ad indicare al comune il posteggio prescelto. In caso di mancata o tardiva opzione, la scelta del posteggio è effettuata dal Responsabile del Servizio Commercio
14. Fino alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente ad ogni singolo partecipante è consentito l'accesso agli atti relativi solo alla sua posizione personale e non anche a quella degli altri partecipanti. Gli atti sono resi pubblici ed accessibili a chiunque ne abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
15. Ai soggetti primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti da assegnare, è rilasciata dal Responsabile del Servizio la concessione del posteggio ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 1/2007,.

ARTICOLO 5 –AMPLIAMENTO ED ACCORPAMENTO DEI POSTEGGI

1. A seguito soppressione dei posteggi vacanti da parte del Consiglio dell'Unione, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Responsabile del Servizio individua la superficie disponibile da concedere ai titolari per l'ampliamento dell'area in concessione.
2. L'ampliamento dei posteggi è concesso nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. la superficie che si è resa disponibile a seguito soppressione dei posteggi deve essere assegnata nella stessa fila;
 - b. viene concesso prioritariamente l'ampliamento di ml 1 ai posteggi di minori dimensioni;
 - c. a parità di dimensione dei posteggi si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese del titolare della concessione;
 - d. in caso di ulteriore disponibilità di superficie si valuta l'assegnazione di un ulteriore metro lineare ai richiedenti e soltanto in via residuale viene ampliato lo spazio tra i banchi della stessa fila.
3. La concessione degli ampliamenti è comunque subordinata alla verifica della regolarità della posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagamenti COSAP e TARSU.
4. Nell'ambito del mercato settimanale non sono consentiti accorpamenti di posteggio.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è fissata in anni dodici come stabilito dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 01/02/2013.
2. Al termine del predetto periodo, la Giunta dell'Unione – su proposta del Responsabile del Servizio Commercio, sentito il Comando della Polizia Municipale nonché le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale - sottopone al Consiglio:
 - l'eventuale soppressione del mercato, totale od in parte, o il suo trasferimento in altra sede per intervenuti problemi sull'area mercatale o sua diversa destinazione;
 - il rinnovo delle concessioni per un ulteriore periodo.
3. Il Responsabile del servizio ogni tre anni può provvedere al controllo del possesso dei requisiti soggettivi, anche a campione, dei concessionari.

ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla intestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che mantiene la stessa scadenza della concessione originaria.
2. Il subentrante per atto tra vivi deve presentare al Comune – entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda – apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria, relativa contestualmente sia all'autorizzazione che alla concessione e non può esercitare l'attività commerciale prima della presentazione di detta comunicazione.
3. Nel caso di morte del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. Il subentrante per causa di morte in un'azienda del settore alimentare ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività previa presentazione al Comune della comunicazione di subingresso entro un anno dal decesso. Qualora, entro tale data il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade e, di conseguenza, anche la concessione del posteggio.
5. La comunicazione di subingresso deve essere corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell'azienda (atto di acquisto o affitto etc. o documentazione comprovante la titolarità a seguito di successione *mortis causa*) e altra documentazione indicata nella modulistica .
6. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.
7. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Responsabile del servizio, accertati i requisiti soggettivi del subentrante ed acquisita la documentazione richiesta, rilascia il titolo concessorio, che ha una durata pari a quello originario.

8. Se il subentrante non produce la documentazione prevista dal comma 5 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del Comune, non potrà partecipare al mercato per mancanza del titolo autorizzativo fino al perfezionamento della pratica di subingresso. Qualora l'assenza per mancata presentazione dei documenti si protragga per un periodo superiore alle 17 volte, si incorrerà nella decadenza.
9. In caso di mancanza di uno dei requisiti di legge, il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, notifica all'interessato il divieto alla prosecuzione dell'attività, assegnando contestualmente un termine, non superiore ad altri 30 giorni, per la regolarizzazione della posizione.
10. Decorso infruttuosamente anche tale termine il Responsabile del Servizio provvede alla notifica del diniego definitivo al rilascio della concessione.
11. Nell'ipotesi di affitto d'azienda la concessione viene rilasciata al gestore con validità limitata al termine indicato nel contratto di gestione.
12. Non producono alcun effetto per il Comune le proroghe contrattuali tacite. Conseguentemente, nel caso di proroga della gestione, trascorso il periodo di affitto dell'esercizio indicato nella concessione, deve essere presentata al Comune una dichiarazione, resa e sottoscritta da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di durata della gestione.

ARTICOLO 8 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. Il Sindaco determina gli orari di vendita dell'attività di commercio nel mercato settimanale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.
2. Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dell'inizio e devono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.
3. Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.
4. Qualora il concessionario non occupi il proprio posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per una occupazione giornaliera da parte di altro soggetto.
5. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.

2. Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere:
 - l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40;
 - i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio;
 - le tende non devono in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
 - piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura.
4. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari devono rispettare le prescrizioni di sicurezza alimentare contenute nel regolamento CE 852/2004.
5. Il titolare di autorizzazione per il settore alimentare può far consumare i prodotti sul posto a condizione che non effettui il servizio di somministrazione e non utilizzi suolo pubblico oltre a quello avuto in concessione.
6. Nell'ambito della concessione, è consentita la collocazione di piani di appoggio, senza sedie o sgabelli, a disposizione del pubblico e la fornitura di stoviglie e posate a perdere. E' obbligatorio munirsi di contenitori per la raccolta di rifiuti e provvedere alla costante pulizia dei suddetti piani di appoggio.
7. Qualora l'autorizzazione del settore alimentare sia estesa anche alla somministrazione, il titolare può effettuare il servizio avvalendosi di tavoli e sedie, purchè utilizzi esclusivamente il suolo pubblico in concessione.

ARTICOLO 10 – COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1. Il commercio di animali vivi deve essere svolto in ossequio alle normative europee sul benessere degli animali. Particolare attenzione deve essere posta sulle modalità di trasporto.
2. In particolare devono essere rispettate le seguenti prescrizioni :
 - i contenitori devono consentire agli animali la posizione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi;
 - il fondo dei contenitori deve essere in materiale tale da impedire il ferimento delle zampe;
 - gli animali devono essere riparati dal sole e provvisti di cibo e acqua.

ARTICOLO 11 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I concessionari sono tenuti all'indicazione, ben chiara e leggibile, del prezzo di tutte le merci esposte.
2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati di qualsiasi merceologia hanno l'obbligo di esporre un idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato" delle dimensioni minime di cm. 50x50. Ai fini dell'art. 247 Reg. T.U.L.P.S. approvato con

R.D. 06/05/1940 n. 635 integrato dal D.P.R. n. 311/2001, si intendono oggetti usati di valore esiguo quelli di valore non superiore ad € 100,00.

ARTICOLO 12 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il concessionario di posteggio deve essere sempre presente durante le operazioni di vendita.
2. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore, il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 e professionali (solo per il settore alimentare e la somministrazione) di cui all'art. 13 della stessa legge.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui ai citati articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di posteggio devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione.

Qualora un concessionario sia titolare di due posteggi, egli è autorizzato a posizionare un solo autoveicolo.

Non si considerano quali veicoli i carrelli appendice ed i rimorchi separati dal mezzo trainante ad eccezione di quelli già predisposti alla trasformazione in banco di vendita e che, installati sul posteggio, occupino una superficie tale da non permettere la presenza contemporanea del mezzo trainante all'interno dello spazio assegnato. In tal caso esiste l'obbligo per il concessionario di non parcheggiare il mezzo trainante all'interno del proprio posteggio;
 - d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo e osservando le disposizioni impartite dal Comune in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al recupero degli imballaggi;
 - e) i concessionari del settore alimentare devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere pulita la pavimentazione;
 - f) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
 - g) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 9;
 - h) mantenere un contegno educato verso il pubblico, i colleghi e gli Agenti della Polizia Municipale;
 - i) pagare il canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - j) pagare la tassa sulla spazzatura;
 - k) porre in vendita tutta la merce esposta;

- l) vendere la merce esposta al prezzo indicato;
- m) allacciare gli autonegozi del settore alimentare alla cabina ENEL.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
- f) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico;
- g) esporre le proprie merci per terra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9
- h) esercitare la vendita ambulante delle armi. Non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che hanno una destinazione ad uso domestico od agricolo, sportivo, industriale. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa dichiarazione di inizio attività presentata al Questore.

ARTICOLO 14 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato settimanale decadono:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 della stessa legge;
- b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione/concessione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare o entro un anno nel caso di morte;
- c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 17 settimane in ciascun anno solare (pari ad un terzo del periodo concesso), salvo i casi di sospensione volontaria di cui al successivo art. 15 del presente regolamento;
- d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni eventualmente contenute nei provvedimenti di autorizzazione/concessione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria;
- e) qualora non si provveda, entro i termini prescritti, al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

2. Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato, affinché questi possa produrre, entro trenta giorni dal ricevimento, eventuali memorie difensive.

3. Sulla memoria difensiva il Responsabile del Servizio deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 15 - ASSENZE DEL CONCESSIONARIO

1. Le assenze volontarie del concessionario non possono superare il numero di 17 giornate nell'arco dell'anno (pari ad un terzo del periodo concesso) e devono essere preventivamente comunicate al comune.
2. Le assenze per malattia devono considerarsi ricomprese nelle assenze volontarie. Per tale fattispecie si prescinde dall'obbligo della comunicazione preventiva a condizione che la certificazione medica, come prevista dalla normativa per il trattamento dei dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003, pervenga entro i successivi 15 giorni dall'inizio della malattia stessa.
3. Il Responsabile del Servizio, su istanza del concessionario, può prolungare il termine delle 17 assenze a fronte di malattie gravi e invalidanti, comprovate da idonea documentazione.
4. Non sono da ritenersi giustificate, e sono quindi conteggiate ai fini della decadenza di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 14 del presente regolamento, le assenze non comunicate preventivamente al comune o la certificazione medica pervenga oltre i 15 giorni dall'inizio della malattia.
5. Qualora l'edizione del mercato sia da considerarsi non effettuata a causa di avverse condizioni atmosferiche, l'assenza dei concessionari non viene conteggiata ai fini del raggiungimento del limite delle 17 giornate (pari ad un terzo del periodo concesso).
6. Nel caso di gestione temporanea di azienda, le assenze effettuate dal gestore comportano la decadenza della autorizzazione e concessione a lui intestate per la durata della gestione, ma non la decadenza del titolo originario a nome del proprietario, che può, di conseguenza, rientrare in possesso, previa comunicazione, della titolarità dell'autorizzazione.

ARTICOLO 16- CONCESSIONI TEMPORANEE

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione sia di tipologia a) che b) dell'art. 28 della L.R. n. 1/2007.
2. I titolari delle autorizzazioni sopra indicate, non titolari di concessione, che vogliano concorrere all'assegnazione temporanea di posteggi rimasti vacanti nell'ambito dei settori individuati nell'area di mercato, devono presentarsi al Responsabile della sorveglianza del mercato settimanale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato stesso, per far annotare su apposito registro i dati identificativi dell'autorizzazione stessa (Comune, numero e data di rilascio, tipologia, settore merceologico, estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese).
3. Il Comando Polizia Municipale predispone la graduatoria di anzianità di presenza, separatamente per i settori nei quali è suddiviso il mercato, tenendo conto dei seguenti criteri :
 - anzianità maturata alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - aggiunta di un punto per ogni giornata di partecipazione al mercato.
4. Detta graduatoria è aggiornata al termine di ciascuna giornata di mercato.

5. L'assegnazione temporanea del posteggio lasciato vacante dal concessionario abituale entro l'ora di inizio delle vendite avviene, separatamente per ciascun settore nel quale è suddiviso il mercato, sulla base delle graduatorie determinate dal precedente comma 4.
6. A parità di anzianità, viene data priorità ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese (già registro delle ditte).
7. Nel caso in cui, ultimata l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti, vi siano ancora presenti titolari di autorizzazioni di qualunque tipologia inseriti nella graduatoria, agli stessi viene comunque assegnato un punto per la presenza.
8. Le graduatorie di cui sopra sono pubbliche e tutti gli interessati possono prenderne visione.
9. Le graduatorie di cui sopra sono approvate annualmente entro il 31 gennaio e, comunque sempre prima dell'indizione di un bando di assegnazione, con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base dei dati ufficialmente trasmessi dal Comando di Polizia Municipale
10. I subentranti nelle aziende relative alle autorizzazioni inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo mantengono l'anzianità maturata dal dante causa.
11. Decadono dalla graduatoria coloro che si assentano per diciassette mercati settimanali svoltisi regolarmente nell'anno solare, salvo che non ricorrano le giustificazioni previste per i titolari di concessione dall'art. 15 del presente regolamento, da documentare con le stesse modalità e nei medesimi termini.
12. Qualora l'edizione del mercato sia da considerarsi non effettuata a causa di avverse condizioni atmosferiche, la graduatoria non viene aggiornata anche se il concessionario temporaneo ha ottenuto una concessione giornaliera.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI

1. Oltre al rispetto di quanto contenuto negli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, i concessionari temporanei devono occupare il posteggio (come indicato al 5° comma dell'art. 8 del presente regolamento) entro 30 minuti dall'assegnazione.
2. Qualora l'occupazione non sia effettuata nel predetto termine, il posteggio rimane vacante e non viene assegnato il punto di presenza valido ai fini della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo precedente. Lo spazio rimasto libero può essere occupato dai due concessionari di posteggio limitrofi per ampliare la loro superficie espositiva, a titolo gratuito, ma senza acquisizione di alcun diritto sulla parte di posteggio utilizzato.
3. Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune (es. raccolta rifiuti, pulizia area, ecc.), deve avvenire in contanti, al momento dell'occupazione del posteggio, direttamente agli organi addetti alla riscossione, che rilasciano idonea ricevuta.

ARTICOLO 18 - SPOSTAMENTO DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE

1. Qualora per motivi di viabilità, pubblica sicurezza, igienico-sanitari o interesse pubblico, la sede del mercato debba essere spostata, tutta o in parte, il Comune individua la nuova area all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla legge regionale n. 36/97.
2. Il Comune predispone, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, la planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area e, ove possibile, delle richieste di ampliamento di posteggio.
3. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglie la sua nuova posizione, sulla base dell'anzianità maturata, mantenendo comunque la suddivisione del mercato nelle zone e nei settori merceologici individuati all'art. 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 19 - CONCESSIONE AGLI AGRICOLTORI

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato agli imprenditori agricoli coltivatori diretti, il Comune provvede ad occuparlo predisponendo la procedura indicata al precedente art. 4, integrando la domanda con la dichiarazione di inizio attività, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. Requisiti indispensabili per la partecipazione al bando sono quelli previsti dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e cioè la qualifica di imprenditore agricolo coltivatore diretto iscritto al Registro delle Imprese.
3. Le comunicazioni previste dal D.Lgs. 228/2001 vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.
4. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Savona;
 - localizzazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Imperia;
 - soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU);
 - comunicazione spedita in data anteriore.
5. Le concessioni del posteggio su base annuale o stagionale, nonché le assegnazioni temporanee, sono subordinate al rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza alimentare di cui al Reg. CE 852/2004.
6. Le disposizioni dei seguenti articoli si applicano altresì, per quanto compatibili, agli imprenditori agricoli coltivatori diretti nella rispettiva zona di mercato:
 - Articolo 5 (ampliamento ed accorpamento dei posteggi)
 - articolo 6 (durata della concessione)
 - articolo 8 (orario di funzionamento del mercato)
 - articolo 9 (caratteristiche dei banchi di vendita)
 - articolo 10 (commercio di animali vivi)
 - articolo 11 (pubblicità dei prezzi)

- articolo 12 (esercizio dell'attività)
- articolo 13 (obblighi e divieti dei concessionari)
- articolo 14 (decadenza della concessione) comma 1 lettera b), c), d), e)
- articolo 15 (assenze del concessionario)
- articolo 16 (concessioni temporanee)
- articoli 17 (obblighi e divieti dei concessionari temporanei)
- articolo 18 (spostamento di sede del mercato settimanale).

TITOLO III - MERCATO STRAORDINARIO

ARTICOLO 20– MERCATO STRAORDINARIO

1. A titolo di recupero di giornate normali di mercato, non effettuate per cause estranee alla volontà dei concessionari oppure in occasione di festività natalizie o pasquali, su richiesta degli operatori, sentite l'Amministrazione e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, il Responsabile del Servizio può autorizzare lo svolgimento di edizioni straordinarie del mercato stesso.
2. Tali edizioni straordinarie possono essere effettuate soltanto con la presenza degli abituali concessionari, nei posteggi a ciascuno assegnati, senza alcuna riassegnazione.
3. L'eventuale assenza del concessionario abituale da una edizione straordinaria non concorre al raggiungimento del periodo di assenza ai fini della decadenza della concessione.

TITOLO IV – MERCATI STAGIONALI

ARTICOLO 21 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI STAGIONALI

1. I mercati stagionali di Via Cavour e di Parco degli Aviatori sono riservati al settore artigianato artistico. Per artigianato artistico si intende l'artigianato di produzione di ceramica, vetro, ferro battuto, legno, seta, lana, lino che siano stati prodotti dall'operatore o che abbiano ricevuto dalla sua mano interventi di trasformazione o riqualificazione.
2. Per la partecipazione a questi mercati è richiesta la lavorazione sul posto a titolo dimostrativo dei materiali prodotti e venduti.
3. E' esclusa la vendita di abbigliamento di qualsiasi genere, scarpe, borse e simili.

ARTICOLO 22- AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Responsabile del Servizio Commercio, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifica la disponibilità dei posteggi dei mercati e, in caso positivo, predispone un apposito bando, emanato con propria determinazione, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
 - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
 - il settore merceologico di appartenenza
 - i termini di presentazione dell'istanza.
2. Il bando deve essere pubblicato per 45 (quarantacinque) giorni all'Albo Pretorio, e contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito internet del Comune e trasmesso per conoscenza alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale
3. Le domande devono essere redatte conformemente al fac-simile allegato al bando e devono essere inviate all'Ufficio commercio con raccomandata a.r. oppure pec entro il termine di scadenza indicato nel bando.
4. Le domande carenti di uno dei seguenti requisiti essenziali, dichiarati sotto responsabilità personale ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sono dichiarate inammissibili:
per le ditte individuali:
 - dati anagrafici completi
 - codice fiscale
 - nazionalità
 - in caso di iscrizione: anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Dite qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581
per le società:
 - esatta ragione sociale

- sede della società
 - dati anagrafici del legale rappresentante
 - codice fiscale
 - anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese (o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581)
- per entrambi:
- possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1
- per gli artigiani:
- iscrizione nel Registro delle Imprese (o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581) con specializzazione di artigianato artistico.
5. Il Responsabile del Servizio Commercio predispone apposita graduatoria delle domande pervenute, redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - anzianità complessiva maturata dal richiedente artigiano – anche in modo discontinuo - rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta dal Registro delle Imprese (ex registro Ditte);
 - anzianità complessiva maturata dal richiedente commerciante – anche in modo discontinuo - rispetto alla data di inizio dell'attività, quale risulta dal Registro delle Imprese (ex registro Ditte);
 - a parità di punteggio, età anagrafica più elevata.
 6. Il Responsabile del Servizio comunica ai partecipanti alla selezione con lettera raccomandata a.r. oppure pec, o in forme equivalenti, l'avvio del procedimento di ammissione o meno alla graduatoria e di controllo sulle dichiarazioni rese.
 7. Entro i successivi 10 giorni stila la graduatoria ed effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti presunti vincitori e da un pari numero di soggetti che seguono immediatamente i vincitori.
 8. Qualora dal controllo emergano condizioni tali per le quali non è possibile rilasciare la concessione ai soggetti risultanti vincitori dalla graduatoria, il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, comunica loro l'esclusione dall'assegnazione.
 9. Entro i 60 giorni dalla chiusura del bando, il Responsabile del Servizio approva con propria determina le risultanze del bando stesso, comprensive dell'elenco delle domande pervenute, l'elenco di coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria con i punteggi assegnati a ciascuno e l'elenco degli esclusi con la motivazione sintetica dell'esclusione.
 10. Per ciascuna procedura concorsuale può essere assegnato soltanto un posteggio per ciascun soggetto richiedente.
 11. La determinazione di approvazione della graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio per dieci giorni. Tale pubblicazione ha scopo divulgativo ed è sostitutiva della comunicazione individuale ai partecipanti sull'esito della procedura concorsuale. Da tale data, inoltre, decorrono i termini per eventuali ricorsi giurisdizionali o straordinari.
 12. Il richiedente nei cui confronti risultino accolte più istanze, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento delle domande, è tenuto ad indicare al comune il posteggio prescelto. In caso di

mancata o tardiva opzione, la scelta del posteggio è effettuata dal Responsabile del Servizio Commercio

13. Fino alla pubblicazione della graduatoria di cui al comma precedente ad ogni singolo partecipante è consentito l'accesso agli atti relativi solo alla sua posizione personale e non anche a quella degli altri partecipanti. Gli atti sono resi pubblici ed accessibili a chiunque ne abbia interesse ex legge 241/1990 solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
14. Ai soggetti primi classificati fino alla concorrenza del numero dei posti da assegnare, è rilasciata dal Responsabile del Servizio la concessione del posteggio ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 1/2007.

ARTICOLO 23 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI STAGIONALI

1. Il Sindaco determina gli orari di vendita dell'attività di commercio nei mercati stagionali, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.
2. Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima dell'inizio e devono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 minuti dal termine.
3. Il concessionario che non occupi il proprio posteggio entro l'orario obbligatorio stabilito può esercitare comunque l'attività di vendita ma allo stesso non viene assegnata la presenza.
4. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

ARTICOLO 24 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. La vendita deve essere effettuata con banchi rimovibili che devono prevedere:
 - l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40;
 - i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio;
 - le tende non devono in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di posteggio devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - c) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo e osservando le

disposizioni impartite dal Comune in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al recupero degli imballaggi;

- d) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- e) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 24;
- f) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi;
- g) pagare il canone per l'occupazione di suolo pubblico;
- h) pagare la tassa sulla spazzatura;
- i) porre in vendita tutta la merce esposta;
- j) vendere la merce esposta al prezzo indicato.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione;
- b) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- c) vendere con il sistema dell'imbonimento;
- d) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
- e) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
- f) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
- g) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico;
- h) esporre le proprie merci per terra
- i) esercitare la vendita ambulante delle armi. Non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che hanno una destinazione ad uso domestico od agricolo, sportivo, industriale. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa dichiarazione di inizio attività presentata al Questore.

ARTICOLO 27- DISPOSIZIONI COMUNI

1. Si applicano le disposizioni dei seguenti articoli in quanto compatibili:

- Articolo 5 (ampliamento ed accorpamento dei posteggi);
- articolo 6 (durata della concessione);
- articolo 7 (subingresso nell'attività);
- articolo 11 (pubblicità dei prezzi);
- articolo 12 (esercizio dell'attività);
- articolo 14 (decadenza dell'autorizzazione e concessione);
- articolo 15 (assenze del concessionario);
- articolo 18 (spostamento di sede del mercato settimanale).

TITOLO V - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

ARTICOLO 27 - POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Ciascun posteggio isolato fuori mercato deve essere contraddistinto da un numero, da dimensioni specifiche e dal settore merceologico consentito.

ARTICOLO 28 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. Nel caso in cui la vendita venga effettuata attraverso autoveicolo attrezzato o chiosco, lo stesso deve rispettare le dimensioni del posteggio in concessione.
2. Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere:
 - l'esposizione delle merci ad una altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40;
 - i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio;
 - le tende non devono in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini.
3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
 - piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura.
4. Sia gli autonegozi, che i chioschi e i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari devono rispettare le prescrizioni di sicurezza alimentare contenute nel regolamento CE 852/2004.

ARTICOLO 29- OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari di posteggio devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo e osservando le disposizioni impartite dal Comune in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti ed al recupero degli imballaggi;
 - c) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
 - d) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 28;
 - e) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi;
 - f) pagare il canone per l'occupazione di suolo pubblico;
 - g) pagare la tassa sulla spazzatura;
 - h) porre in vendita tutta la merce esposta;
 - i) vendere la merce esposta al prezzo indicato.

2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
- a) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione (ad esclusione del posteggio ubicato nel Luna Park);
 - b) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
 - c) vendere con il sistema dell'imbonimento;
 - d) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
 - e) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;
 - f) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni;
 - g) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico;
 - h) esporre le proprie merci per terra, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del presente regolamento
 - j) esercitare la vendita ambulante delle armi. Non sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio che hanno una destinazione ad uso domestico od agricolo, sportivo, industriale. E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa dichiarazione di inizio attività presentata al Questore.

ARTICOLO 30 - CONCESSIONE AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio destinato ai soggetti portatori di handicap, il Comune provvede ad occuparlo predisponendo la procedura indicata al precedente art.22.
2. Possono partecipare al bando i soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dell'accertamento effettuato con le condizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo, sulla base degli indirizzi previsti dal D.P.C.M. 13.01.2000 nonchè dei requisiti di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 e, ove occorra, dell'art. 13.
3. I requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007 possono essere posseduti, in alternativa, dal tutore del soggetto portatore di handicap.
4. Le domande vengono ordinate in graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - residenza nel Comune di Andora da almeno 5 anni continuativi;
 - stato di disoccupato, comprovato da idonea autocertificazione;
 - maggiore percentuale di riduzione della capacità lavorativa;
 - data di presentazione della domanda.
5. Il posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap non può essere in alcun caso utilizzato da soggetti normodotati.

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Si applicano le disposizioni dei seguenti articoli in quanto compatibili:
 - articolo 6 (durata della concessione);
 - articolo 7 (subingresso nell'attività);

- articolo 11 (pubblicità dei prezzi);
- articolo 12 (esercizio dell'attività);
- articolo 14 (decadenza dell'autorizzazione e concessione);
- articolo 15 (assenze del concessionario);
- articolo 18 (spostamento di sede del mercato settimanale).
- articolo 23 (orario funzionamento dei mercati stagionali).

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 32 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. I cittadini che vogliono ottenere un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ne debbono fare richiesta all'Ufficio Commercio.
2. Nella domanda, da redigersi sugli appositi modelli predisposti dalla Regione, devono essere dichiarati sotto responsabilità personale ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
 - se trattasi di ditta individuale:
 - dati anagrafici
 - codice fiscale
 - nazionalità
 - in caso di iscrizione: anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581
 - se trattasi di società:
 - esatta ragione sociale
 - sede della società
 - dati anagrafici completi del legale rappresentante
 - codice fiscale
 - iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro Ditte qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7.12.1995 n. 581
 - per entrambi:
 - possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007;
 - limitatamente al settore alimentare: il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, il Responsabile comunica l'avvio del procedimento.
4. Entro i novanta giorni successivi alla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo, il Responsabile del servizio, accertati i requisiti soggettivi del richiedente, rilascia il titolo.
5. In caso di mancanza di uno dei requisiti di legge, il Responsabile del Servizio con provvedimento motivato, nei termini di cui al comma precedente, notifica all'interessato il diniego al rilascio dell'autorizzazione.

ARTICOLO 33 - MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Per motivi di viabilità connessi alla fluidità della circolazione stradale e di pubblico interesse legati alla sicurezza delle persone, è vietato durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, sulle aree di pertinenza e sulle strade confluenti, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato nell'ambito delle aree pedonali.
3. Per motivi di viabilità, il commercio su aree pubbliche è vietato nelle seguenti zone:
 - a) passeggiata a mare con la sola esclusione del **tratto a ponente del torrente Merula**
 - b) Area portuale
 - c) Spiagge e 50 mt. dalla battigia verso il mare
 - d) zona compresa fra le vie Clavesana, Mazzini, Colombo, Ponte Italia, Vaghi, Via Carminati, Via Caprera, Vico Vignette
 - e) Via Aurelia anche nei tratti non delimitati come sopra
 - f) Via San Lazzaro
 - g) Via Santa Caterina
 - h) Rotonda autostradale
 - i) Via del Poggio
 - j) Via Merula
4. Nelle zone di cui alle lettere e), f), g), h), i) e j) non è altresì consentito il commercio itinerante nelle aree di parcheggio, di sosta e marciapiedi.
5. Sulla rimanente parte del territorio comunale il commercio in forma itinerante può essere svolto, nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada e della segnaletica stradale, stando per il tempo strettamente necessario a concludere la vendita e comunque non oltre 30 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 100 metri decorso tale periodo.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere esercitato mediante l'appoggio della merce al suolo.
7. In ogni caso gli operatori che svolgono il commercio in forma itinerante, compresi gli imprenditori agricoli coltivatori diretti, devono ottemperare alle disposizioni impartite dalla Polizia Municipale e dagli altri Organi competenti.

ARTICOLO 34 - ORARIO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE

1. Il Sindaco determina gli orari di vendita dell'attività di commercio in forma itinerante, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.

TITOLO VII – FIERE

ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

1. L'Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare, istituisce o modifica le fiere a cadenza annuale, individuandone l'area, il numero dei posteggi, la loro esatta localizzazione e numerazione e la loro dimensione;

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Si applicano le disposizioni dei seguenti articoli in quanto compatibili:
 - articolo 4 (autorizzazione e concessione del posteggio);
 - articolo 5 (ampliamento ed accorpamento dei posteggi);
 - articolo 6 (durata della concessione);
 - articolo 7 (subingresso nell'attività);
 - articolo 11 (pubblicità dei prezzi);
 - articolo 12 (esercizio dell'attività);
 - articolo 14 (decadenza dell'autorizzazione e concessione);
 - articolo 15 (assenze del concessionario);
 - articolo 16 (concessioni temporanee);
 - articolo 17 (obblighi e divieti dei concessionari temporanei);
 - articolo 18 (spostamento di sede del mercato settimanale);
 - articolo 19 (concessione agli agricoltori);
 - articolo 23 (orario di funzionamento dei mercati stagionali).

ARTICOLO 37 - FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono svolgersi con le modalità stabilite dall'art. 32 della Legge Regionale 02/01/2007 n. 1.

TITOLO VIII - PROCEDIMENTI SANZIONATORI

ARTICOLO 38- SANZIONI

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio di cui all'art. 28 della L.R. n. 1/2007 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
3. La medesima sanzione si applica altresì :
 - a chi esercita l'attività in assenza dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della l. r. 2 gennaio 2007, n. 1;
 - a chi eserciti nelle zone interdette dal Comune, indicate all'art. 34 del presente regolamento;
 - nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta e non si allontani in applicazione dell'art. 33 comma 5 del presente regolamento.
4. In caso di assenza del titolare, in applicazione dell'art. 28 comma 4 e 5 della L.R. n. 1/2007, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
5. Le violazioni alle limitazioni e divieti contenute nel presente Regolamento sono punite come segue:
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi nella misura stabilita dal presente Regolamento nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dall'art. 143 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (da € 250,00 a € 1.500,00) e dell'art. 16 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689;
 - con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
6. Sono punite con sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) accorpamento posteggi (art. 5);
7. Sono punite con sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) rispettare le prescrizioni per il commercio di animali vivi (art. 10);
 - b) rispettare le disposizioni per la pubblicità dei prezzi (art. 11 comma 2);
 - c) rispettare gli obblighi e divieti previsti per i concessionari (artt. 13, 25 e 29)

- d) rispettare gli obblighi e divieti previsti per i concessionari temporanei (art. 17)
 - e) rispettare le modalità di esercizio del commercio itinerante (art. 33 comma 5 e 6).
8. Sono punite con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
- a) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita (artt. 9, 24 e 28).
9. Si considerano recidivi i titolari di autorizzazioni che nel corso di un anno solare abbiano commesso due violazioni alle norme del presente Regolamento oppure due violazioni della medesima disposizione sul commercio sulle aree pubbliche, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento.
10. In caso di recidiva, come definita al precedente comma 9, il responsabile del servizio dispone la sospensione dell'attività di vendita da un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di venti giorni. In caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività, si applica la sanzione prevista dall'art. 28 della L.R. n. 1/2007.
11. E' punita con l'esclusione dai mercati, dai posteggi isolati e dalle fiere la mancata trasmissione della documentazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte del Comune (art. 7 comma 8).
12. E' punito con la decadenza dell'autorizzazione e concessione:
- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 della stessa legge;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione/concessione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare o entro un anno nel caso di morte;
 - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 17 settimane in ciascun anno solare (pari ad un terzo del periodo concesso), salvo i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni eventualmente contenute nei provvedimenti di autorizzazione/concessione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria;
 - e) qualora non si provveda, entro i termini prescritti, al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.
13. E' punito con la decadenza dalla graduatoria il concessionario temporaneo che si assenta per diciassette mercati settimanali svoltisi regolarmente nell'anno solare, salvo che non ricorrano le giustificazioni previste dall'art. 15 del presente regolamento, da documentare con le stesse modalità e nei medesimi termini (art. 16).

ARTICOLO 39- DIFFIDA AMMINISTRATIVA

1. Nei casi di infrazione alle seguenti norme :
 - pubblicità dei prezzi
 - mancato rispetto dell'orario di vendita
 - mancata esposizione del prescritto cartello di avviso al pubblico per le vendite straordinarie
 - ogni altra norma prevista dal presente regolamento e non specificatamente disciplinata da altre norme regionali e/o statalial fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa, in alternativa all'accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
2. La diffida amministrativa di cui al comma 1 consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 12 del presente regolamento, a sanare la violazione prima della contestazione della stessa. Nel verbale di ispezione di cui all'articolo 13 della L. n. 689/81, che viene fatto sottoscrivere e consegnato agli interessati, deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81.
3. La diffida amministrativa di cui al comma 1 non è rinnovabile, né prorogabile.
4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

TITOLO IX- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 40- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro il 31/12/2008, si procederà alla redazione della graduatoria prevista dall'articolo 4 del presente regolamento nonché alla sostituzione delle concessioni di posteggio. I nuovi titoli manterranno la scadenza della concessione originaria.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore allo scadere del suddetto termine.
3. Il presente regolamento abroga quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2000 e successivi atti deliberativi di modifica ed integrazioni.

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ARTICOLO 1 – DISCIPLINA GENERALE.....	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE.....	4
ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO.....	4
ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	4
ARTICOLO 5 –AMPLIAMENTO ED ACCORPAMENTO DEI POSTEGGI	7
ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE	8
ARTICOLO 7 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'	8
ARTICOLO 8 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO.....	9
ARTICOLO 9 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA.....	9
ARTICOLO 10 – COMMERCIO DI ANIMALI VIVI.....	10
ARTICOLO 11 - PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	10
ARTICOLO 12 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.....	11
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI.....	11
ARTICOLO 14 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE.....	12
ARTICOLO 15 - ASSENZE DEL CONCESSIONARIO	13
ARTICOLO 16- CONCESSIONI TEMPORANEE.....	13
ARTICOLO 17 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI TEMPORANEI.....	14
ARTICOLO 18 - SPOSTAMENTO DI SEDE DEL MERCATO SETTIMANALE.....	15
ARTICOLO 19 - CONCESSIONE AGLI AGRICOLTORI.....	15
TITOLO III - MERCATO STRAORDINARIO	17
ARTICOLO 20– MERCATO STRAORDINARIO	17
TITOLO IV – MERCATI STAGIONALI	18
ARTICOLO 21 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI STAGIONALI.....	18
ARTICOLO 22– AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	18
ARTICOLO 23 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI STAGIONALI.....	20
ARTICOLO 24 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA.....	20
ARTICOLO 25 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI.....	20
ARTICOLO 27- DISPOSIZIONI COMUNI.....	21
TITOLO V - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO.....	22
ARTICOLO 27 - POSTEGGI FUORI MERCATO	22
ARTICOLO 28 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA.....	22
ARTICOLO 29- OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI.....	22
ARTICOLO 30 - CONCESSIONE AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	23
ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI COMUNI.....	23
TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE	25
ARTICOLO 32 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.....	25
ARTICOLO 33 - MODALITA' DI ESERCIZIO	26
ARTICOLO 34 - ORARIO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE	26
TITOLO VII – FIERE	27
ARTICOLO 35 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE	27
ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI COMUNI.....	27
ARTICOLO 37 - FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE	27
TITOLO VIII - PROCEDIMENTI SANZIONATORI	28
ARTICOLO 38- SANZIONI	28
ARTICOLO 39- DIFFIDA AMMINISTRATIVA.....	30
TITOLO IX- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	31
ARTICOLO 40- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
INDICE	32